



**REGOLAMENTO DEL
COMITATO PARTI CORRELATE
DI SAIPEM S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 30 giugno 2021

ART. 1 – *Composizione e nomina*

Il Comitato Parti Correlate di Saipem S.p.A. (nel prosieguo, il “Comitato”), istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento Consob Operazioni Parti Correlate (delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) e della *Management System Guideline (MSG)* “Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 novembre 2010, come successivamente modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione da ultimo il 27 aprile 2021, è composto da almeno tre Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di *Corporate Governance* cui Saipem aderisce, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente e gli altri componenti il Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e assistere il Comitato nello svolgimento delle relative attività.

ART. 2 - *Compiti*

Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di Operazioni con parti correlate e dalla predetta *MSG*, ed in particolare:

- esamina ed esprime un parere sull'adozione di regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società e dalle sue controllate e di quelle nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, in proprio o per conto terzi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale;
- formula, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle Operazioni di Minore e Maggiore rilevanza, non rientranti nei casi di esenzione, in

merito all'interesse di Saipem S.p.A. – nonché delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento delle operazioni medesime, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*. A tal fine, il Comitato riceve informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione secondo le modalità e le tempistiche previste dalla predetta *MSG*;
- svolge gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalla normativa in materia di Operazioni con parti correlate.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è destinatario di un flusso informativo nei termini e con le modalità stabilite dalla *MSG* di cui al precedente articolo ed ha la facoltà di richiedere le informazioni necessarie a tal fine.

Il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società e nei limiti del *budget* annualmente approvato, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle Operazioni con parti correlate riguardo alle quali il Comitato è chiamato ad esprimersi. In presenza di situazioni che richiedano la disponibilità di risorse eccedenti il *budget* annualmente approvato, la necessità è comunicata al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

ART. 3 - *Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni*

Il Comitato si riunisce allorché è chiamato ad assolvere le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dalla predetta *MSG*, e comunque con cadenza almeno trimestrale.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione viene inviato da parte del Segretario anche ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ad eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato a prendere parte alla riunione, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Segretario del Consiglio di Amministrazione e al Segretario del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione di ciascuna riunione del Comitato è inoltre inviato per conoscenza anche ai Consiglieri che non fanno parte del medesimo.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, che può designare altro Sindaco effettivo a presenziare in sua vece; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci effettivi. Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nell'ipotesi in cui uno o più dei componenti il Comitato risultino parte correlata con riferimento a una determinata operazione, l'apposito

parere sulle Operazioni con parti correlate previsto della predetta *MSG* è rilasciato secondo la procedura espressamente prevista dalla stessa *MSG*.

Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario, vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico e trasmessi in copia ai componenti il Comitato, e al Presidente del Collegio Sindacale o al suo delegato partecipante alla riunione del Comitato. I verbali delle riunioni sono a disposizione, in visione, su richiesta degli Amministratori e dei Sindaci, con modalità tali da assicurarne la confidenzialità (*Boardvantage* o altro strumento equivalente).

Il Presidente del Comitato dà informativa al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta ed i contenuti delle riunioni del Comitato tenutesi a far data dall'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione riferendone nella prima riunione consiliare utile.

ART. 4 - *Modifiche del regolamento, della MSG e della procedura Standard di riferimento*

Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla medesima *MSG* e/o alla relativa procedura *Standard* in materia di Operazioni con parti correlate.